



Ministero dell'Istruzione e del Merito

52° Distretto Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

We prepare for

Cambridge

English Qualifications

Piazza F. Baldi - Fraz. S. Lucia 84013 Cava de' Tirreni (SA)

Sito Web: www.icsantaluciacava.edu.it

e-mail: saic8b100c@istruzione.it Pec: saic8b100c@pec.istruzione.it

Tel. 089 2966809

CF 95178990651

IC "S. LUCIA"- CAVA DEI TIRRENI
Prot. 0006562 del 23/09/2026
VII (Uscita)

Ai docenti
con contratto a Tempo determinato
Loro sedi
All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Fruizione ferie maturate e non godute del personale docente a Tempo determinato a.s.
2026/2027: invito ed avviso

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Circolare USR Campania prot. n. 1904 del 10/01/2025;
VISTA la Circolare USR Campania – Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno
m.pi.AOOUSSPA .REGISTRO UFFICIALE.U.0022704 del 08/09/2026;
VISTI gli artt 35 e 38, oltre alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2, del CCNL 2019/2021 e
ss.mm.ii;
VISTO l'art. 1, c. 54, della Legge di Stabilità (Legge n. 228/2012);
VISTO l'art. 5, c. 8, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 1351;

CONSIDERATO che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del
personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico;

INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30
giugno), a fruire delle ferie, prestando particolare attenzione ai giorni di sospensione delle lezioni definiti
dal calendario scolastico regionale, nonché agli adattamenti del medesimo ex delibera n. 16 del Consiglio
di Istituto n. 1 del 17 settembre u.s., in conformità con le seguenti disposizioni e indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione.

I docenti con contratto a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di
sospensione delle lezioni, quali:

- a. vacanze natalizie;
- b. vacanze pasquali;

- c. ponti e festività;
- d. sospensioni derivanti da adattamento del calendario scolastico regionale;
- e. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

I docenti con contratto fino al 30 giugno devono fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, si andrà incontro alla **perdita** del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati.

La Dirigente Scolastica, pertanto, invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandola in tempo utile. Le ferie non fruite andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria.

La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

I Docenti con contratto fino al 31 agosto non hanno diritto all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Supplenti brevi e saltuari

Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Gabriella LIBERTI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa